



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione civile tutela delle persone, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

dott. Claudio Castelli	Presidente Rel.
dott.ssa Maria Grazia Domanico	Consigliere
dott. Simona Bruzzese	Consigliere aus.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. [REDACTED] promossa con atto di citazione d'appello notificato il **21 febbraio 2020** e **posta in deliberazione all'udienza collegiale del 27 ottobre 2020, svoltasi con modalità virtuali**

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Centineo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, piazza Principe di Camporeale n.26/D

APPELLANTE

contro

R. Gen. N. [REDACTED]

OGGETTO
Impugnazione ex art.
35 D.Lvo 25/2008

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
ivi elettivamente domiciliato

APPELLATO

E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del
Procuratore Generale della Repubblica che ha chiesto il rigetto
dell'appello.

Conclusioni dell'appellante:

Che la Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma del provvedimento del
Giudice di primo grado, Voglia:

- riformare la appellata ordinanza riconoscendo lo status di persona
avente diritto a protezione internazionale;
- in subordine riconoscere la sussistenza della protezione sussidiaria;
- in estremo subordine riconoscere la possibilità di concessione di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o casi speciali e per
l'effetto onerare gli organi competenti ad emettere il corrispondente
permesso di soggiorno;

Condannare parte avversa al pagamento di spese competenze ed onorari
del presente giudizio.

Conclusioni dell'Amministrazione appellata:

Voglia la Corte d'Appello adita, ritenere e dichiarare infondato il proposto gravame e, conseguentemente, rigettarlo. Spese rifuse.

Svolgimento del processo

████████████████████ nato a Niamey (Niger), il ██████████
████████ con ricorso ex artt. 35 D.lvo 25/2008, 19 D.lvo 150/2011 e 702 bis
c.p.c., chiedeva al Tribunale di Brescia, in via gradata, il riconoscimento
dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria, e, in via di ulteriore
subordine, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.

L'appellante esponeva come seguono le ragioni che l'avevano indotto a
chiedere la protezione internazionale.

Nato a Niamey (Niger) il ██████████ È cresciuto a Niamey sino al
2010 fino a quando si è trasferito a Bosso. Faceva il contadino. Ha
lasciato il Niger il 25 febbraio 2015. È andato in Algeria, poi in Libia ed
il 18 luglio 2015 è arrivato in Italia. È andato via dalla Nigeria perché c'è
stato un attacco di Boko Haram il 6 febbraio 2015. Il gruppo è arrivato
con grandi armi e hanno sparato anche contro la sua casa. Lui dormiva a
casa di un amico, è stato avvisato dai vicini di casa ed è andato a vedere
cos'era successo alla sua casa. Stava arrivando quando i militari l'hanno

cacciato via e poi l'hanno arrestato pensando che fosse insieme al gruppo di Boko Haram. L'hanno portato in una caserma militare e l'hanno picchiato e poi torturato. L'hanno anche ferito. È riuscito a scappare e ha trovato un passaggio in camion fino ad Arlit. Qui si è fatto curare in ospedale e poi è andato in Algeria. Ad Izgame ha lavorato per un po' e poi è andato a piedi in Libia. Ha mostrato un video girato in Niger a Bosso in cui si vedono militari che arrestano persone. I militari hanno proceduto ad arresti perché sapevano che c'erano persone tra gli abitanti della città che avevano supportato i membri di Boko Haram o che erano entrati a farne parte. Si era trasferito a Bosso perché il padre era un militare ed era stato trasferito lì nel 2009. Il padre faceva il cuoco nell'esercito. Il padre è morto quando il gruppo di Boko Haram ha colpito la casa. La madre era morta nel 2012 per una malattia. La sorella si trovava in collegio. In caso di rientro teme di essere ancora ricercato.

Non si costituiva il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Il Tribunale, con ordinanza in data 31 agosto 2018, respingeva le domande, ritenendo non sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la applicazione della richiesta protezione, nelle sue varie forme.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto appello con ricorso notificato il 21 febbraio 2020 riproponendo le originarie domande.

Si è costituito il Ministero degli interni, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, chiedendo di respingere la domanda perché infondata.

La Corte precisate le conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2020, svoltasi con modalità cartolari, ha trattenuto la causa in decisione decorsi i termini assegnati per il deposito delle difese.

Motivi della decisione

L'appello è meritevole di accoglimento.

La Commissione territoriale ha ritenuto la narrazione poco circostanziata su diversi aspetti (l'effettiva morte del padre, il rastrellamento di giovani nigerini da parte dei militari, il fratello del detenuto che andrebbe in carcere per mostrare i rastrellamenti all'esercito, le lingue parlate in loco da lui citate). Inoltre il timore di tornare non deriva da Boko Haram, bensì dall'esercito nigerino.

Il Tribunale di Brescia ha valutato la narrazione come generica e non sufficientemente circostanziata. Il ricorrente che viveva con la famiglia in una zona non a rischio si sarebbe trasferito in una zona pericolosa. Inoltre lo stesso sarebbe scappato senza neppure accertare se il padre fosse stato realmente ucciso e, lui, figlio di un militare, teme che sia proprio l'esercito che possa ucciderlo se rientra in Niger. Infine la descrizione data dei luoghi relativa alla città di Bosso è assolutamente generica, non

conosce nulla del gruppo di Boko Haram e non cita nessuna delle lingue parlate a Bosso.

Con l'impugnazione si eccepisce che la situazione del Niger non è tranquilla alla luce delle incursioni e degli attacchi contro i civili di Boko Haram specialmente nella regione sudorientale di Diffa. Il Tribunale non ha in alcun modo tenuto conto di tale situazione. Inoltre il suo trasferimento a Bosso derivava dall'esigenza di lavoro del padre faceva parte dell'esercito. Egli non ha potuto accertarsi della morte del padre in quanto è stato costretto a fuggire. La conoscenza limitata da parte sua della città di Bosso ben si capisce alla luce del fatto che si era ivi trasferito da poco. Ciò spiega anche perché non conoscesse la lingua del luogo. Erroneamente il giudice di primo grado lamenta l'assenza in udienza del sig. [REDACTED] quanto la richiesta di audizione del ricorrente non è mai stata accolta dal giudicante. La motivazione appare stereotipata e vi è estremo ritardo tra la riserva per la decisione (13 marzo 2018) e la data di deposito del provvedimento (18 novembre 2019).

L'Avvocatura dello stato si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha un contratto a tempo determinato prorogato sino al gennaio 2021 presso la [REDACTED] come saldatore (due buste paga superiori ai 1500 €)

Il richiedente risulta complessivamente credibile.

Lo stesso proviene dalle zone occidentali del Niger e alcune delle osservazioni sollevate per mettere in dubbio la sua attendibilità non sono convincenti. Difatti è sicuramente vero che la zona in cui il richiedente e la sua famiglia si erano trasferiti era a rischio, ma ciò trovava ampia spiegazione nel fatto che il padre era un militare che come tale non poteva scegliere la sua destinazione. Così non è rappresentativo il fatto che lo stesso parli la lingua zerma, caratteristica della zona sudoccidentale del Niger, tenuto conto che lingua ufficiale ed unificante del Niger è il francese e che vi sono almeno altre dieci lingue nazionali che si suddividono in altri dialetti (hausa, tamasheq, kanuri, songhai – in cui rientra la zerma -, fulfulde, arabo, gourmanchema, tebu, buduma e tassawaq - vedi <https://it.ripleybelieves.com/what-languages-are-spoken-in-niger-1952>). Non solo, ma il richiedente ha evidenziato di parlare ben altre due lingue oltre a zerma e francese, ovvero arabo e hausa (la lingua più diffusa nel Niger).

Può dare adito a perplessità che, dopo l'attacco di Boko Haram il richiedente sia stato sospettato di essere in accordo con i terroristi, ma la situazione confusa esistente dopo gli attacchi di Boko Haram che avvengono con connivenze interne e i comportamenti sommari e gli abusi spesso denunciati ad opera delle stesse forze di Polizia e dell'esercito fanno ritenere la narrazione credibile. Del resto la situazione del Niger, ed in particolare della zona di Diffa, è del tutto instabile e caratterizzata da

violenza generalizzata. Dal documento USDOS – US Department of State sull'anno 2019 e dell'Istitute per Security Studies del luglio 2018 risulta un quadro allarmante: uccisioni arbitrarie e fuori legge e comportamenti sommari da parte di agenti governativi, attacchi terroristi, detenzioni illegittime, violazioni dei diritti umani. Complessivamente emerge, in particolare nella regione di Diffa, al centro degli attacchi di Boko Haram e di gruppi jhaidisti, una situazione di grave instabilità e di violenza generalizzata. (<https://www.ecoi.net/en/document/2027467.html>, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-07-06-research-report-2.pdf>). L'attacco di Boko Haram a Bosso il 25 febbraio 2015 è fatto storico ed altrettanto pacifico è che Bosso si trova in una zona di confine con il Nord della Nigeria esposta alle incursioni di Boko Haram.

Non è quindi ravvisabile una persecuzione tale da imporre il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre è pienamente ravvisabile la sussistenza di un rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rientro in Niger, ovvero di divenire oggetto della vendetta dei terroristi o di ritorsioni da parte di agenti governativi.

Ne consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Tale accoglimento è prevalente e assorbente riguardo alla domanda di protezione umanitaria.

La delicatezza e l'originalità della questione portano a ritenere la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.

La produzione documentale che attesta la retribuzione mensile del richiedente (dalle due buste paga prodotte superiore ai 1500 €) impone ulteriori accertamenti (acquisizione della Certificazione Unica 2019 e 2020) per verificare se non risulti superata la soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Sezione civile tutela delle persone, definitivamente pronunciando:

accoglie la domanda dell'appello proposto da [REDACTED]

[REDACTED] avverso la ordinanza del 31 agosto 2018 del Tribunale di Brescia;

in sua riforma dichiara [REDACTED] avente diritto allo status di protezione sussidiaria;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

Brescia, collegio del 9 febbraio 2021

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Claudio Castelli